*Ricorso per inadempimento — Esame della Corte nel merito — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 25)*

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 settembre 2000, 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269, pag. 34).

**Dispositivo**

1) La Repubblica italiana, avendo adottato il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, che traspone in diritto nazionale le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 settembre 2000, 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, in maniera non conforme a quest'ultima, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 3, n. 5, 5, n. 1, 7, n. 2, lett. a), secondo comma, nonché 8, nn. 3 e 4, di tale direttiva.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 24 maggio 2007, Commissione/Portogallo**

**(Causa C-43/06)**

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/384/CEE — Architetti — Reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli — Necessità di superare una prova di ammissione all'ordine degli architetti»

*Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Architetti — Riconoscimento dei diplomi e dei titoli (Direttiva del Consiglio 85/384, artt. 2 e 10) (v. punto 31 e dispositivo)*

## Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2 e 10 della direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU L 223, pag. 15) — Imposizione agli architetti di altri Stati membri, non iscritti al rispettivo ordine nazionale, dell'esame di ammissione all'ordine degli architetti dello Stato membro ospitante per l'esercizio della professione di architetto.

## Dispositivo

1) Esigendo che titolari di qualifiche professionali nel settore dell'architettura conferite da altri Stati membri presentino una prova dell'ammissione all'ordine degli architetti portoghesi, qualora non siano iscritti all'ordine degli architetti di un altro Stato membro, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 2 e 10 della direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE.

2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.